



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, AIROLA,
CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA e SANTANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di controllo ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - L'ambiente rappresenta un valore unitario, primario e assoluto, che comprende la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esse vivono allo stato naturale e in definitiva della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni: così si esprime la Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 210 del 1987. Da allora numerosi sono stati gli interventi giurisprudenziali e normativi che hanno definito sempre più i caratteri del diritto soggettivo all'ambiente e alla sua tutela.

L'Unione europea ha sancito l'introduzione della tutela dell'ambiente tra i principi del Trattato sull'Unione inserendo la promozione di un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo tra gli obiettivi delle politiche europee, sollecitando la sua protezione attraverso il diritto penale. Il Parlamento ha quindi il dovere di adottare strumenti che vadano effettivamente in questa direzione.

La storia degli ultimi sessant'anni testimonia quanto la politica sia stata inadeguata fino ad ora nei confronti dell'assalto predatorio subito dal territorio e dall'ambiente. Da nord a sud il nostro Paese appare lacerato da gravissime emergenze e disastri ambientali, nell'assenza del dovuto controllo e della necessaria tutela. Siamo primi in classifica tra i Paesi più inquinati d'Europa e primi nelle infrazioni comunitarie tra le quali il primato spetta alle infrazioni in ambito ambientale.

Il sogno dell'industrializzazione ha sacrificato alla produzione e al profitto beni inalienabili e non rinnovabili. Troppo a lungo si è privilegiato un sistema di sviluppo che non ha tenuto in debito conto l'impatto sull'ambiente e le gravi conseguenze in termini di salute e qualità della vita, che da esso derivano. Molto spesso ciò è avvenuto nella consapevolezza del pericolo insito in certe situazioni (emblematici i casi amianto, impianti siderurgici e criminalità organizzata in terra dei fuochi). Scarsissime risorse sono state investite nella ricerca e nell'innovazione tecnologica in direzione della sostenibilità ambientale: si invocano gli alti costi di possibili soluzioni alternative senza tenere in debito conto i costi differiti altissimi a danno delle comunità, in termini di salute, di perdita irreversibile di risorse comuni, di posti di lavoro e di un'economia di diverso sviluppo.

Il controllo ambientale preventivo, umiliato dalla scarsità di uomini, mezzi e risorse, non è stato in grado di assolvere la sua funzione. Si continua a intervenire in regime emergenziale, con costi di gran lunga superiori rispetto all'adozione di idonee soluzioni strutturali. La gestione dell'ordinario è lasciata alla buona volontà e dedizione di alcuni che operano nonostante i disagi strutturali e strumentali, a volte in assoluta solitudine. A questo quadro desolante si aggiungono un controllo eccessivo della politica sulle nomine e sugli incarichi, poca trasparenza degli enti, sovrapposizione di competenza e conflitti d'interesse, sovrapposizioni tra controllati e controllori, disorganizzazione e mancanza di coordinamento tra gli enti.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo ambizioso di strutturare un'interforza investigativo, giudiziario e di accertamento, sulla falsariga della Direzione nazionale Antimafia, quale asse portante a livello nazionale della difesa, della tutela e del controllo ambientale.

La necessità di riorganizzare, coordinare e specializzare tutte le attività di vigilanza e d'indagine in materia di ambiente nasce dall'esigenza di rendere finalmente reale e incisiva l'azione dello Stato nei confronti dei reati commessi a danno dell'ambiente e della salute, in violazione del codice penale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»), e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'effettiva tutela degli ecosistemi naturali in modo uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale secondo il principio di prioritaria considerazione degli interessi di tutela ambientale ribadito dall'articolo 3-*quater* del codice dell'ambiente, e in applicazione dei principi di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte dei danni causati, nonché dei principi del «chi inquina paga», dello sviluppo sostenibile e della solidarietà affermati e ribaditi dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 191).

È straordinariamente urgente portare ad evidenza nazionale e a soluzione i problemi connessi al contrasto ai reati ambientali, riscontrata la diffusa esigenza di convertire alcune sanzioni amministrative connesse ai reati commessi a danno dell'ambiente e della salute in più pertinenti reati penali con un inasprimento delle pene già previste, e conseguente allungamento dei tempi della prescrizione. Peraltro si rileva la difficoltà nel coordinamento tra tutti i soggetti che si occupano di procedimenti inerenti alla tutela dell'ambiente e della salute, sia nelle fasi di accertamento tecnico che in quelle d'indagine. È evidente la necessità di dettare nuove disposizioni volte a rendere più spe-

cializzata e coordinata, anche a livello nazionale, l'attività giudiziaria in materia. Va inoltre considerata la mancanza di un'informazione organica e completa in merito alle analisi e ai rilevamenti ambientali effettuati dai vari organi competenti nonché ai reati accertati, indispensabile per ottimizzare il lavoro delle autorità preposte e per sostanziare la piena realizzazione del diritto di tutti i cittadini al libero accesso all'informazione ambientale. Deve essere anche considerata la necessità di introdurre norme che legittimino le associazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale diffuso, nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento, nonché l'esigenza, sollevata da più parti, di colpire il patrimonio dei soggetti che commettono reati contro l'ambiente e la salute con misure di sequestro cautelativo anche per equivalente patrimoniale.

Il presente disegno di legge vuole costituire una risposta alle esigenze manifestate da tutti gli attori impegnati nei diversi ambiti della tutela ambientale e della salute, che hanno contribuito alla stesura del lavoro svolto, che è la sintesi delle criticità da essi stessi riscontrate.

Nel ridisegnare il sistema di controllo ambientale, l'articolo 1, comma 1, apporta alcuni correttivi alla definizione di danno ambientale prevista dall'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sopprimendo le parole «e misurabile» in base alla constatazione che spesso le ripercussioni di un danno ambientale non sono precisamente misurabili ma ciò non può valere ad escluderne la rilevanza. Si sono inseriti tra i beni la cui lesione produce un danno ambientale il paesaggio, inteso come caratteristiche di particolare pregio di un determinato territorio, e l'atmosfera. Sempre l'articolo 1, al comma 2, integra le definizioni previste dall'articolo 302 del codice dell'ambiente includendo la definizione di «ambiente» secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni, quella di «disa-

stro ambientale» in considerazione della sua introduzione nel codice penale così da tracciarne una fisionomia specifica, autonoma dalla generica definizione di disastro di cui all'articolo 434 del codice penale, e quella di «soggetto responsabile», al fine di annoverare tra i soggetti responsabili anche gli enti che omettono i controlli dovuti o gli interventi necessari a tutelare la pubblica incolumità.

Il capo I, agli articoli da 2 a 10, si occupa di ridefinire gli organismi del sistema di controllo ambientale avendo quale principio ispiratore quello di conferire autonoma dignità alla materia della tutela e del controllo ambientale, che per la delicatezza e l'importanza rivestita necessita di un sistema coordinato ed efficace oltre che altamente specializzato sia dal punto di vista giuridico che tecnico. Si è ritenuto indispensabile riorganizzare le Forze dell'ordine e gli organismi tecnici di controllo in un unico corpo interforze, militare e civile, che sappia ottimizzare tutte le risorse e le informazioni a disposizione. Si è scelto di seguire nella sua definizione di massima l'organigramma delle Direzioni Antimafia applicando tuttavia dei correttivi necessari alla specificità della materia; sono così state istituite le Direzioni ambiente e salute. La Direzione nazionale ha sede a Roma con compiti di coordinamento delle attività condotte dalle direzioni distrettuali. Il numero e la distribuzione delle direzioni distrettuali saranno stabilite sulla base della maggiore o minore necessità di controllo ambientale *in loco*. La Direzione investigativa è dislocata su tutto il territorio nazionale con sedi regionali e locali da reperirsi nelle strutture esistenti che abbiano maggiore disponibilità di spazi idonei, o solo in subordine utilizzando strutture confiscate alla criminalità organizzata, e in essa confluisce tutto il personale dei diversi organi ed enti che attualmente si occupa di tutela ambientale.

All'articolo 5 si è prestata grande attenzione ai meccanismi di reclutamento e no-

mina cercando di allontanare gli stessi da dinamiche localistiche, attribuendo importanza alla motivazione personale e ai titoli posseduti, mentre l'articolo 7 introduce un punto fondamentale e cioè l'obbligo di trasmissione entro le 48 ore di tutte le denunce pervenute localmente alla direzione regionale e centrale, predisponendo appropriate sanzioni per chi ometta tale invio. All'articolo 8 si rafforza e ribadisce il principio di responsabilità degli enti locali nell'intervenire attraverso la rimozione del pericolo di danno ambientale, la messa in sicurezza ed infine la bonifica per tutelare il territorio e la salute degli abitanti dettando, in caso di mancata ottemperanza alla diffida da parte dell'effettivo responsabile, tempi precisi per tali interventi con azione di rivalsa nei confronti del responsabile e svincolando le somme a tanto occorrenti dal patto di stabilità interno. Si è predisposto l'obbligo per ogni ente locale di rendere pubbliche, in applicazione del principio di precauzione, nel proprio sito le notizie riguardanti le criticità ambientali del territorio di competenza, al fine di evitare che cittadini ignari possano subire pericolose conseguenze negative. Nello stesso capo I, si stabilisce l'obbligo di formazione di tutto il personale operativo delle Direzioni e l'attribuzione ad esso di funzioni di polizia giudiziaria per ottimizzare il lavoro svolto. L'articolo 10 prevede la possibilità di attivare una sezione locale interforze ambientale presso la prefettura del luogo interessato, in caso di zone particolarmente esposte a reati ambientali, denominate siti ad alto rischio ambientale.

Il capo II tende a rafforzare il sistema di accesso ai dati ambientali, in attuazione di un'esigenza fortemente sentita dalla popolazione e spesso di fatto negata. All'articolo 11 si prevede il funzionamento a pieno regime ed in tempo reale del sistema SINAnet attualmente poco utilizzato, affidandone la gestione all'ISPRA. All'articolo 12 si prevede l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi al TAR avverso il diniego di

accesso agli atti in materia ambientale e all'articolo 13 la pubblicazione di un elenco di tutte le aziende e rispettive persone fisiche rappresentanti che siano risultate responsabili di reati ambientali, prevedendo la loro esclusione da finanziamenti, incentivi e contributi pubblici nonché il divieto di partecipazione alle gare indette dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 14, partendo dalla constatazione di notevoli differenze economiche su attività identiche nelle diverse regioni italiane, detta disposizioni per rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i regimi tariffari delle ARPA locali.

Il titolo II del disegno di legge concerne il sistema sanzionatorio. Un primo gruppo di disposizioni, nel capo I, riguarda la normativa speciale. L'intervento, che si concentra sul codice dell'ambiente, è volto anzitutto a rafforzare l'efficacia e la dissuasività di un impianto che è attualmente impostato su fattispecie contravvenzionali, la cui inadeguatezza è ormai avvertita anche in sede europea. La tutela - riconosciuta *in primis* dall'articolo 9 della Costituzione - dell'ambiente come diritto fondamentale dell'individuo e bene unitario di interesse della collettività non può limitarsi a perseguire astratte finalità estetiche, ma deve concretamente assicurare il godimento collettivo e individuale del bene ambientale ai consociati, imponendo specifici obblighi di vigilanza e di intervento. In questo quadro le sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente. La competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» impone di riconsiderare i profili di tutela penale contro comportamenti che possano compromettere l'equilibrio dei beni ambientali.

Il presente disegno di legge propone, pertanto, un intervento «di sistema» volto da un lato ad adeguare immediatamente la disciplina sanzionatoria speciale ad un livello di tutela più efficacemente dissuasivo, dall'altro

ad inserire, a regime, all'interno del codice penale un apposito titolo concernente i delitti ambientali. A regime, quindi, si tende ad una «riserva di codice», che favorisce il superamento della frammentazione di norme eterogenee a vantaggio di una chiarezza e conoscibilità della legge, contribuendo così all'attuazione della Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso la legge penale, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 4 novembre 1998.

In particolare, con l'articolo 15, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate una serie di modificazioni per rafforzare l'impianto sanzionatorio in materia di autorizzazione integrata ambientale, in materia di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, anche con riferimento allo scarico di sostanze pericolose e al superamento dei limiti di legge, nonché per i casi di scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali. L'intervento consiste soprattutto nel superamento della natura contravvenzionale della sanzione, prevedendo la reclusione e la multa per le condotte illecite. Analogamente si provvede con riferimento all'abbandono di rifiuti e all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Si prevede pertanto idonea sanzione per chiunque, in modo incontrollato o presso siti non autorizzati, abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee sostanze o rifiuti. Un intervento ancor più dissuasivo è previsto per i titolari d'impresa ed i responsabili che si rendono responsabili di tali condotte, graduando la sanzione sulla base della pericolosità dei rifiuti. Viene inoltre inasprito il trattamento sanzionatorio per chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vi-

gente nonché per chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, prevedendo la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva e gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Vengono parallelamente elevate le pene per le attività illecite di miscelazione di rifiuti, per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, nonché per coloro che non ottemperano all'ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti illegalmente abbandonati. In tal caso il beneficio della sospensione condizionale della pena deve sempre essere subordinato all'esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi.

Con riferimento alla nuova fattispecie di combustione illecita dei rifiuti, viene introdotta anche la multa, mentre in materia di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio la pena dell'arresto e l'ammenda vengono tramutati nella previsione della reclusione e della multa, disponendo che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Il medesimo articolo 15 rivede le sanzioni in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, in materia di traffico illecito di rifiuti nonché per il settore delle emissioni (per quanto attiene ai composti organici volatili e alla combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni di legge). Si provvede, infine, ad assicurare l'applicazione del codice dell'ambiente anche al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato. Viene abrogata la disposizione in cui si prevede la non applicazione del codice dell'ambiente al danno ambientale o alla minaccia imminente di danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso

causale tra il danno e l'attività di singoli operatori. In tali casi rispondono del danno i soggetti amministrativamente responsabili del controllo del territorio, eventualmente in concorso tra loro, per l'omessa vigilanza e l'omissione di atti d'ufficio, salvo il caso in cui provino di aver posto in essere tutte le attività necessarie ad evitare il danno.

Il capo II inoltre reca modifiche al codice penale. In materia di prescrizione, l'articolo 16 prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà, e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Parallelo aumento dei termini è previsto al quinto comma dello stesso articolo 157, novellato al fine di stabilire che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni. I termini vengono raddoppiati per i reati ambientali previsti dal codice dell'ambiente e dal codice penale. In materia di decorrenza, il primo comma dell'articolo 158 viene modificato nel senso di prevedere che il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati, dal momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato. Sono conseguentemente inasprite le fattispecie dell'aggravante di associazione eco-mafiosa.

Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il titolo VI-bis riguardante i delitti contro l'ambiente, destinato ad entrare in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal successivo articolo 22 del disegno di legge. Tra le altre, si introduce la fattispe-

cie di inquinamento ambientale, con riferimento alla compromissione o al deterioramento delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica, prevedendo circostanze aggravanti in caso di pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Si tipizza la fattispecie di disastro ambientale, applicando la pena dell'ergastolo se il fatto cagiona la morte di più persone, con l'effetto di rendere imprescrittibile tale delitto. Sono disciplinate le fattispecie di alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette e previsti aumenti di pena se il danno o il pericolo ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero se deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Viene introdotto nel codice penale il reato di traffico di rifiuti (attualmente disciplinato solo a livello di leggi speciali) con pene aggravate per i rifiuti pericolosi e quelli radioattivi, con aumento della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone. Si introduce la fattispecie di frode in materia ambientale, commessa da colui che, al fine di commettere taluno dei delitti ambientali ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta. Chi impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi da parte dei soggetti legittimati ad eseguirla è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

Per quanto concerne i delitti colposi contro l'ambiente si prevede la diminuzione delle pene di un terzo. Sono puntualmente

indicate le pene accessorie (l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), disponendo che qualora la condanna sia superiore ai cinque anni di reclusione l'interdizione sia perpetua. In materia di bonifica si prevede che il giudice, tenuto conto della entità del patrimonio dell'inquinatore e della gravità del danno, possa imporre al condannato di prestare idonea cauzione, determinandone l'ammontare in misura comunque non inferiore al doppio dei costi di bonifica. Qualora il responsabile non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi, il giudice ordina la confisca delle somme versate a titolo di cauzione o delle garanzie. Viene inoltre disposta l'equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione ed introdotto un meccanismo di ravvedimento operoso.

L'articolo 20 introduce la possibilità di estendere il sequestro per equivalente patrimoniale finalizzato all'eventuale confisca anche ai reati ambientali. La *ratio* di tale previsione si rinviene nell'esigenza di applicare detta misura ablativa patrimoniale anche a fattispecie in cui il vantaggio o profitto economico si realizza in un risparmio di spesa, con impossibilità di aggredire con le tradizionali forme di confisca il profitto del reato. Il sequestro come pensato ha natura principalmente sanzionatoria, sebbene, in considerazione della particolare natura del reato potenzialmente lesivo verso la collettività, tale misura realizzi l'esigenza sociale di garantire, attraverso la disponibilità economica, il ripristino del bene danneggiato. Infatti l'articolo prevede che il sequestro sia commisurato alle somme necessarie al ripristino del bene e al risarcimento del danno arrecato.

Il capo III reca ulteriori disposizioni risarcitorie e procedurali prevedendo l'arresto in flagranza differita, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ra-

gioni di sicurezza o incolumità pubblica, ed estendendo la legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale anche alle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso d'inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero. In riferimento al regime di responsabilità delle persone giuridiche, vengono introdotti nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 tutti i riferimenti ai nuovi delitti ambientali. In materia di sequestro e confisca si provvede ad apportare le necessarie modifiche al codice di procedura penale.

Le disposizioni introdotte dal capo II del titolo II (in pratica l'introduzione del titolo concernente i delitti ambientali nel codice penale) acquistano efficacia, come già accennato, decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto legislativo di coordinamento della disciplina penale. Infatti, tenuto conto della delicatezza dell'intervento - avente ad oggetto materie assistite da riserva di legge - solo per le parti sostanziali si è scelto di fare ricorso allo strumento dell'intervento diretto.

Per la parte di natura prevalentemente tecnica, infatti, il capo IV reca una delega al Governo per il coordinamento delle nuove disposizioni penali con la vigente disciplina sanzionatoria. Il Governo viene delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo il quale, a seguito d'integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di illeciti ambientali e sanitari, individui, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati espressamente nonché dei principi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penali abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni introdotte con il presente disegno di legge, con particolare riferimento ai reati previsti dal codice

dell'ambiente. Nell'esercizio della delega si attribuisce il compito di provvedere alla individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie, nonché di provvedere alla trasformazione in ipotesi delittuose delle disposizioni sanzionatorie in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative a fattispecie incidenti sull'ambiente, al fine di prevedere pene nel complesso più rigorose ed individuare le relative ipotesi colpose. Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nell'esercizio della delega, alle fattispecie introdotte dal titolo II, capi I, II e III, le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché ad assicurare la piena conformità dello stesso alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, anche con riferimento a quella sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Nonostante nelle ultime legislature siano state elaborate numerose proposte di legge per l'introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti ambientali, queste non sono mai state approvate. Si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere celermente esaminato ed approvato in modo da offrire ai cittadini, agli imprenditori, ma anche agli amministratori ed agli operatori della giustizia un più penetrante ed efficace apparato normativo che contribuisca a rendere effettiva l'applicazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I SISTEMA DI CONTROLLO AMBIENTALE

CAPO I

ORGANISMI DEL SISTEMA DI CONTROLLO AMBIENTALE

Art. 1.

(Definizioni)

1. All'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e misurabile» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis)* agli spazi antropizzati, nonché alla particolare fisionomia di un territorio, determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche di particolare pregio, denominata "paesaggio";

d-ter) all'atmosfera, attraverso l'immissione di agenti inquinanti o radiazioni, ionizzanti e non».

2. All'articolo 302 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*13-bis.* Per "ambiente" si intende il bene comune unitario giuridicamente riconosciuto e tutelato, costituito dal complesso di condizioni chimiche, biologiche, territoriali, paesaggistiche, sociali, culturali e morali, in

cui vivono e si formano gli esseri viventi, singolarmente o come collettività.

13-ter. Per "disastro ambientale" si intende il danno ambientale di cui sia accertata la rilevanza oggettiva in relazione all'estensione della compromissione, delle conseguenze dannose ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, che offenda la pubblica incolumità ovvero cagioni un'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

13-quater. Per "soggetto responsabile" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, società o ente, pubblico o privato, che con le proprie azioni o omissioni abbia causato, agevolato o consentito il verificarsi di un danno ambientale anche di carattere diffuso».

Art. 2.

(Direzione nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute)

1. Al fine di costituire un efficace sistema di controllo ambientale sono istituite la Direzione nazionale ambiente e salute e le direzioni distrettuali ambiente e salute.

2. La Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) è istituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati ambientali.

3. La DNAS è diretta dal Procuratore nazionale ambiente e salute, nominato dal Consiglio superiore della magistratura e sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che riferisce al Consiglio superiore della magistratura in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti dalla DNAS e dalle direzioni distrettuali, istituite ai sensi del comma 5. Il Procuratore nazionale svolge funzioni di coordinamento delle direzioni distrettuali ed esercita poteri di sorveglianza, controllo e

avocazione nei confronti delle direzioni medesime. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Procuratore nazionale, si applica l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

4. Alla DNAS sono addetti, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.

5. La direzione distrettuale ambiente e salute (DDAS) è costituita dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio, e svolge le funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai delitti, consumati o tentati, contro l'ambiente e comunque in relazione ad ogni attività che arrechi danno all'ambiente o alla salute.

6. Alla DDAS è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da questi designato come procuratore aggiunto. Il procuratore distrettuale, sentito il Procuratore nazionale ambiente e salute, designa i magistrati addetti alla DDAS; gli incarichi hanno durata minima di quattro anni e massima di otto anni.

7. La DNAS e le DDAS si avvalgono, per l'esercizio delle attività di indagine, delle strutture e del personale della Direzione investigativa ambiente e salute, di cui all'articolo 3. Al fine di ottimizzare le predette attività, i magistrati addetti alle DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche dati disponibili alle Forze di polizia, ivi compresa l'Anagrafe tributaria.

8. Restano comunque ferme le competenze della Direzione nazionale antimafia, delle direzioni distrettuali antimafia e della Direzione investigativa antimafia. Qualora il reato ambientale si configuri come reato di stampo mafioso, la DNAS e le DDAS sono tenute a trasmettere gli atti alle corrispondenti Direzioni nazionale e distrettuali antimafia, ai fini del coordinamento delle indagini.

Art. 3.

(Direzione investigativa ambiente e salute)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa ambiente e salute (DIAS), con il compito di svolgere le specifiche attività investigative attinenti alla lotta contro i crimini ambientali.

2. La Direzione centrale della DIAS, con sede a Roma, è articolata nei seguenti reparti:

- a) investigazioni preventive;
- b) investigazioni giudiziarie;
- c) accertamenti tecnici.

3. Sono preposti alla Direzione centrale:

- a) un direttore;
- b) due vice direttori, uno dei quali con funzioni vicarie;
- c) tre commissari, supervisor per ciascun reparto di cui al comma 2;
- d) un commissario per i profili amministrativo-logistici;
- e) un commissario per le risorse umane.

4. La DIAS è articolata sul territorio in sedi regionali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità di dirigente regionale, e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Le sedi regionali sono individuate con il regolamento di cui al comma 5, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del numero di procedimenti pendenti per reati ambientali.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizza-

tive e di funzionamento delle strutture della DIAS di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione delle strutture immobiliari da adibire a sede degli uffici, da reperire prioritariamente tra quelle oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro un mese dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni della DIAS)

1. La DIAS procede alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazione preventiva attinenti ai crimini contro l'ambiente e contro la salute. A tal fine, al personale della DIAS, a prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, è attribuita, in base al grado o alla qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

2. La DIAS opera sulla base di un protocollo unico di azione, predisposto dalla Direzione centrale anche sulla base delle indicazioni dei dirigenti regionali, nel quale sono definite le procedure e le modalità alle quali deve attenersi il personale nello svolgimento delle attività di accertamento e di investigazione di competenza. Nel protocollo sono comunque previste e disciplinate le seguenti fasi operative:

- a) avvistamento e individuazione del sito;
- b) avvio dell'indagine;
- c) intervento sul luogo, con la partecipazione di personale tecnico;
- d) comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;

e) informativa alle amministrazioni competenti ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;

f) dissequestro temporaneo finalizzato prioritariamente al disinquinamento del sito o al ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, alla loro messa in sicurezza;

g) restituzione del bene all'avente diritto, a seguito dell'asseverazione tecnica dell'avvenuta bonifica;

h) attivazione delle procedure per il recupero dei tributi speciali dovuti.

3. La Direzione centrale della DIAS si avvale di un numero rapido di pubblica utilità, appositamente istituito, quale strumento per il coordinamento delle attività investigative e tecniche avviate sul territorio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di piani coordinati di controllo ambientale del territorio la cui attuazione è demandata alle competenti strutture operative della DIAS.

Art. 5.

(Personale della DIAS)

1. La DIAS si avvale di personale in servizio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché di personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, dell'Istituto su-

periore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il direttore della DIAS è eletto da un apposito collegio costituito dai dirigenti superiori della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai generali di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tra i primi dirigenti della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché tra i colonnelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di direttore ha la durata di due anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

3. I vice direttori della DIAS sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali superiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di vice direttore ha la durata di tre anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

4. I commissari della DIAS, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali inferiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di commissario ha la durata di quattro anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato. Con la medesima procedura e in base ai predetti criteri sono nominati i commissari dirigenti regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, il cui incarico ha la durata di cinque anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

5. I funzionari vice dirigenti delle sedi regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, sono selezionati tra il personale tecnico con contratto a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche dei Corpi di polizia di cui al comma 2, nonché dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle ARPA, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e dell'ISPRA, che svolga mansioni di controllo e di verifiche tecniche in materia ambientale da almeno sette anni. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di sette anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

6. Il personale di cui al comma 5 è selezionato in modo da garantire una omogenea rappresentanza dei Corpi di polizia e degli enti di cui al medesimo comma, su richiesta degli interessati, che devono essere privi di carichi pendenti e in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per il personale dei Corpi di polizia, il grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il grado di ispettore superiore della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale; in caso di parità di grado, costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale;

b) per il personale degli enti, l'inquadramento come collaboratore tecnico professionale di categoria D ovvero al 7° livello funzionale, con esperienza di servizio non inferiore alla terza progressione orizzontale; costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale.

7. Il personale operativo di pronto intervento è selezionato nell'ambito dei Corpi di polizia di cui al comma 2 tra il personale di truppa e i graduati del ruolo ordinario o tecnico, su richiesta degli interessati, che devono essere privi di carichi pendenti; il grado rivestito costituisce comunque titolo preferenziale. Nell'assegnazione degli incarichi, è data comunque priorità al personale già operativo sul territorio della sede regionale di riferimento. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

8. Il personale amministrativo è scelto dal direttore e dal commissario per le risorse umane di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), d'intesa tra loro, tra il personale a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche degli enti di cui al comma 2, inquadrato come assistente amministrativo di categoria C ovvero al 6° livello funzionale, che sia privo di carichi pendenti e ne faccia esplicita richiesta. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

9. Al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzioni di continuità nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere e su tutto il territorio nazionale, al personale in forza alla DIAS, di cui ai commi precedenti, sono attribuite un'indennità di pronta reperibilità e un'indennità di missione, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza.

10. Il personale in forza alla DIAS deve frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodico sugli specifici profili giuridici e tecnici in materia ambientali e sanitaria; per lo svolgimento dei corsi, articolati per ambiti regionali, la DIAS si avvale, rispettivamente, di magistrati inquirenti con comprovata esperienza in materia ambientale e di personale tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità, non-

ché delle aziende sanitarie locali e delle ARPA territorialmente competenti.

11. Il personale in forza alla DIAS non può essere rimosso, o trasferito, o comunque sollevato d'ufficio dall'esercizio delle sue funzioni se non su sua richiesta o per determinazione assunta dalla Direzione centrale o dalla DDAS competente.

12. Il personale in forza alla DIAS non appartenente ai Corpi di polizia, alla scadenza dell'incarico, è collocato, su sua richiesta, presso lo stesso servizio e la stessa sede di provenienza. Al predetto personale è attribuita la progressione verticale al livello funzionale immediatamente superiore. Al personale delle qualifiche apicali è attribuita la progressione orizzontale maggiore, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Art. 6.

(Mansioni)

1. Il direttore è il responsabile della DIAS. Competono al direttore la verifica e il controllo sull'efficacia e l'efficienza delle attività poste in essere dalla DIAS nell'esercizio dei compiti istituzionali su tutto il territorio nazionale. Il direttore definisce altresì gli obiettivi minimi in materia di controlli ambientali e sanitari che le singole articolazioni territoriali della DIAS sono tenute ad attuare.

2. Il direttore della DIAS trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Ministro riferisce alle Camere sui contenuti della relazione.

3. Il vice direttore della DIAS che non esercita funzioni vicarie sovrintende in qualità di responsabile alle attività dei servizi investigativi regionali.

4. I commissari supervisor, rispettivamente, per le attività dei reparti investiga-

zioni preventive, investigazioni giudiziarie e accertamenti tecnici sovrintendono altresì alle corrispettive attività poste in essere dalle sedi regionali.

5. I commissari dirigenti delle sedi regionali sono responsabili delle attività poste in essere nell'ambito territoriale di competenza, da svolgere in base ai criteri prioritari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché del raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di controlli sul territorio, definiti dal direttore ai sensi del comma 1. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituisce responsabilità dirigenziale e comporta per il commissario, in uno con il funzionario responsabile del mancato adempimento, la sanzione consistente nella sospensione delle indennità o degli emolumenti aggiuntivi, a qualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.

6. I funzionari vice dirigenti delle sedi regionali sono autonomamente responsabili per l'accertamento delle situazioni di possibile danno ambientale, per lo svolgimento delle conseguenti istruttorie e per l'esecuzione delle relative verifiche tecniche, con la supervisione dei competenti commissari della Direzione centrale, ai sensi del comma 4, ai quali trasmettono, a tal fine, relazioni sugli esiti delle attività svolte.

Art. 7.

(Procedure operative)

1. I soggetti istituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscano notizie o informazioni che possano integrare una fattispecie di illecito ambientale sono tenuti a farne immediata segnalazione alla DIAS e a prestare ogni collaborazione che sia loro richiesta, con particolare riferimento alle attività ispettive o di indagine effettuate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, tutte le denunce e le segnalazioni in materia

sanitaria e ambientale, pervenute alle autorità o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie locali e alle ARPA, sono trasmesse entro quarantotto ore alla sede regionale della DIAS territorialmente competente e alla Direzione centrale, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dal protocollo unico di azione di cui all'articolo 4, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.

3. I funzionari e il personale operativo della DIAS espletano le attività investigative in autonomia, su incarico della DDAS competente per territorio ovvero a seguito di esposti direttamente pervenuti o di propria iniziativa, con il coordinamento dei funzionari vice dirigenti della sede regionale e la supervisione della Direzione centrale.

4. Nell'esercizio delle attività investigative, la DIAS può:

a) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di reato;

b) disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la commissione di atti illeciti a danno dell'ambiente o della salute, anche in deroga alla normativa vigente;

c) disporre l'accesso ai dati concernenti la produzione e ai corrispondenti registri di carico e scarico dei materiali di scarto, al fine di verificare la corrispondenza tra beni e rifiuti prodotti;

d) autorizzare l'effettuazione di operazioni simulate di traffico illecito di rifiuti, ovvero di operazioni simulate di trasporto, smaltimento, trattamento o riutilizzo illeciti;

e) visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione per colloqui investigativi con detenuti, internati e collaboratori di giustizia;

f) richiedere, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione a compiere intercettazioni preventive di conversazioni telefoniche o di comunicazioni tra presenti;

g) acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti tra soggetti detenuti e gli ambienti criminali esterni di appartenenza;

h) avvalersi dei sistemi di telerilevamento aereo e satellitare disponibili.

Art. 8.

(Responsabilità degli enti locali e diritto di rivalsa)

1. Ricevuta segnalazione dalla DIAS del verificarsi di situazioni che possano arrecare danno all'ambiente o alla salute, gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della pubblica incolumità, si attivano, entro trenta giorni dalla segnalazione, per predisporre, previa diffida ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causa d'inquinamento, la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero la bonifica, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun ente locale attiva nel proprio sito *internet* ufficiale un'apposita sezione «reati ambientali» nella quale pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di propria competenza.

2. Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato.

3. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del te-

sto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9.

(Funzioni di Polizia giudiziaria)

1. I funzionari del ruolo organico del personale tecnico delle ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, che non abbiano carichi pendenti e non siano stati sottoposti a procedure disciplinari, addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso la prefettura competente per territorio, assumono le funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 10.

(Siti ad alto rischio ambientale)

1. Qualora, a seguito dei procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia accertata l'esistenza di siti particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati «S.a.r.a.», la DNAS provvede all'attivazione presso la più vicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando e coordinamento degli interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggio ed il controllo dei fenomeni criminali nell'area interessata e di tutelare l'ambiente e la salute.

2. Concorrono all'individuazione dei S.a.r.a. i seguenti elementi:

a) elevato numero di denunce presentate e di procedimenti avviati nel biennio precedente all'individuazione del sito;

b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle ARPA, che attestino la presenza di fonti di inquina-

mento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;

c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni di protezione ambientale e comitati di cittadini.

3. I comuni ricadenti nei S.a.r.a., fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente per l'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha commesso il reato ambientale ed il conseguente risarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per la corretta gestione delle sostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiuto nonché, ove possibile, per il ripristino ambientale, provvedono alla rimozione della sostanza nociva o dei rifiuti abbandonati entro trenta giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento o smaltimento presso siti idonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a carico del trasgressore.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interesse pubblico alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le risorse impiegate per la corretta gestione, la rimozione, il corretto smaltimento e la messa in sicurezza o bonifica delle aeree incluse nei S.a.r.a., eventualmente anticipate dall'ente locale territorialmente competente, non sono computate ai fini del patto di stabilità interno dell'ente locale stesso.

CAPO II

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Art. 11.

(Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale)

1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazioni comportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corso indagini investigative, raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri enti pubblici e società concessionarie, devono essere tempestivamente trasmessi all'ISPRA, che ne cura la pubblicazione nell'ambito della rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet), in apposita sezione «rischi ambientali e sanitari». Tali dati sono altresì pubblicati nel sito istituzionale della regione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità anche da parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici e individuazione in mappa. L'ISPRA provvede, in collaborazione con le ARPA e le aziende sanitarie locali, a coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggio delle criticità ambientali e sanitarie e di coadiuvare gli enti pubblici nella realizzazione dei propri compiti specifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali.

Art. 12.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

ERRORE DI CORRISPONDENZA NUMERO Art. 13.

(Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare)

1. Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, che nell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali o comunque abbiano posto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, non possono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dalla partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.

2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubblico né partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della rete SINAnet in apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall'elenco solo in caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato può accedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione.

Art. 14.

(Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le Agenzie regionali per la protezione ambientale)

1. Le analisi chimico-fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa, considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono armonizzati a livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici e privati.

TITOLO II

SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE

Art. 15.

(Modifiche al sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-*quattordices*:

1) al comma 1, le parole: «è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la pena della reclusione da sei

mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 5.000 a 26.000 euro»;

3) al comma 3, le parole: «con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 3 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo»;

b) all'articolo 137:

1) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 26.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro»;

3) al comma 3, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;

4) al comma 5, primo periodo, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a tre anni»;

5) al comma 5, secondo periodo, le parole: «l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila

euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da diecimila a centoventimila euro»;

6) al comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti «cinquantamila euro»;

7) al comma 13, le parole: «dell'arresto da due mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 10.000 a 150.000 euro»;

8) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 13 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo»;

c) l'articolo 255 è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - (*Abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata*).
- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee sostanze o rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro, se si tratta di sostanze o rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti, e con la reclusione da tre mesi a quattro anni e la multa da 1.000 a 5.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati sostanze o rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, se si tratta di sostanze o rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti, e con la reclusione da

tre mesi a quattro anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

c) se taluno dei fatti di cui alle lettere *a)* e *b)* è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo;

d) chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a centomila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da ventimila euro a centomila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centoventimila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV, ovvero

di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera *d*), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato all'esecuzione di quanto disposto nell'ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3»;

d) l'articolo 256 è abrogato;

e) all'articolo 256-*bis*:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 2.000 a euro 25.000»;

2) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 10.000 a euro 100.000»;

f) all'articolo 257:

1) al comma 1, le parole: «la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti:

«la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da ventimila euro a centoventimila euro»;

3) al comma 3, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata»;

g) all'articolo 258:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenere il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro. I soggetti che tengano in modo incompleto il registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da duemilaseicento a quindicimila euro»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da venticinquemila a centomila euro. I soggetti che tengano in modo incompleto il registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da quindicimilacinquecento a novantatremila euro»;

3) il comma 3 è abrogato;

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni»;

5) al comma 5, primo periodo, le parole: «da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro» sono sostituite dalle seguenti: «da duecentosessanta a cinquemila euro»;

h) all'articolo 259, comma 1, al primo periodo, le parole: «pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «pena della multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la reclusione da uno a tre anni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se taluno dei fatti di cui al presente comma è commesso per colpa, le pene sono diminuite di un terzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di un'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata»;

i) all'articolo 260, comma 1, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

l) all'articolo 279:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irroga-

zione provvede l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «punito con l'ammenda fino a 5.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da due mesi a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 26.000 euro»;

3) al comma 4, le parole: «l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 10.000 euro»;

4) al comma 5, le parole: «fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti «fino a due anni»;

5) al comma 6, le parole: «fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «da duemila a venticinquemila euro»;

6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Se taluno dei fatti di cui al comma 1 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo»;

m) all'articolo 296:

1) al comma 1, alla lettera *a)*, le parole: «o con l'ammenda da duecentocinquanta euro a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda da 1.000 a 15.000 euro» e, alla lettera *b)*, le parole: «da duecento euro a mille euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 a 10.000 euro»;

2) al comma 3, le parole: «o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda fino a 15.000 euro»;

n) all'articolo 303:

1) al comma 1, le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di danno ambientale, o di minaccia imminente di tale danno, causato

da inquinamento di carattere diffuso, qualora non sia stato possibile accertare il nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori rispondono del danno i soggetti amministrativamente responsabili del controllo del territorio, eventualmente in concorso tra loro, per l'omessa vigilanza e l'omissione di atti d'ufficio, salvo il caso in cui provino di aver posto in essere tutte le attività necessarie ad evitare il danno».

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 16.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà, e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni»;

c) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi

che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo, per i reati ambientali previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo e di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqües* e 609-*octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*».

2. All'articolo 158 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati, dal momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato».

3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 416-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 416-*bis*.1. - (*Associazione eco-mafiosa. Circostanza aggravante*). - Se l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti dall'articolo 452-*bis* del presente codice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dai commi primo e secondo dell'articolo 416-*bis* sono aumentate della metà».

5. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis.

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (*Inquinamento ambientale*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 150.000 chiunque immette nell'ambiente sostanze o energie ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

- 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-ter. - (*Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti*). - Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una compromissione ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione della compromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione. Se ne deriva la morte si applica la pena della reclusione

da quattro a ventiquattro anni e della multa da euro 100.000 a euro due milioni.

Art. 452-*quater*. - (*Disastro ambientale*).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nell'ambiente sostanze o energie, ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, ovvero se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto cagiona la morte di più persone.

Art. 452-*quinquies*. - (*Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette*).
- Fuori dei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater*, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene previste dal primo comma sono aumentate di un terzo se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze ventiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di

una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 452-*sexies*. - (*Circostanze aggravanti*). - Nei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinqies*, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-*septies*. - (*Traffico di rifiuti*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della flora o della fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-octies. - (*Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona sorgenti radioattive o materiale nucleare, o se ne disfa illecitamente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento:

- 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-novies. - (*Frode in materia ambientale*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 75.000 euro.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante produzione di documenti o attesta-

zioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 452-*decies*. - (*Impedimento al controllo*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi da parte dei soggetti legittimati ad eseguirla è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-*undecies*. - (*Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio*). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo. La stessa pena si applica se il danno sia stato causato o agevolato da comportamenti omissivi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Art. 452-*duodecies*. - (*Delitti colposi contro l'ambiente*). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

Art. 452-*terdecies*. - (*Pene accessorie. Confisca*) - La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta la pubblicazione della sentenza di con-

danna nonché, per tutta la durata della pena principale:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'interdizione di cui all'articolo 30;
- 4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora la condanna sia superiore ai cinque anni di reclusione, si applica l'interdizione perpetua.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*septies* del presente codice consegue in ogni caso la confisca dei mezzi, degli strumenti utilizzati o del profitto ricavato, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca ai sensi dell'articolo 240, si procede alla confisca per equivalente del patrimonio del soggetto responsabile.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*octies* del presente codice consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-*quaterdecies*. - (*Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni*). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone

l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Il giudice, tenuto conto della entità del patrimonio dell'inquinatore e della gravità del danno, può imporre al condannato di prestare idonea cauzione, determinandone l'ammontare in misura comunque non inferiore al doppio dei costi di bonifica. In luogo della cauzione è ammessa la prestazione di garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. Nel caso in cui il responsabile non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme versate a titolo di cauzione ovvero delle garanzie mediante ipoteca o mediante fideiussione solidale.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 452-quinquiesdecies. - (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). - In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, è equiparata alla mancanza di autorizzazione l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo di conseguirla.

Art. 452-sexiesdecies. - (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia

o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di strumenti e risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-*bis* e all'articolo 452-*quater* sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al secondo comma».

6. Nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è pre-messo il seguente:

«Art. 498-*bis*. - (*Danneggiamento delle risorse economiche ambientali*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque danneggia le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzazione da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».

CAPO III

DISPOSIZIONI RISARCITORIE E PROCEDURALI

Art. 17.

(Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla

base di documentazione video o fotografica, o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

Art. 18.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)

1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

«Art. 310-bis. - *(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)*. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

Art. 19.

(Responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*undecies*.1. - *(Delitti ambientali previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale)*. - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinqies*, 452-*septies*, primo e secondo comma, e 452-*octies*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-*quater*, 452-*septies*, terzo, quarto e quinto comma, e 452-*octies*, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-*duodecies*, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere *a)* e *b)*, diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera *b)*, del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-*septies* e 452-*octies* del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

2. Nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. - (*Collaborazione della persona giuridica all'accertamento di reati in materia ambientale*). - 1. Con riferimento ai reati in materia ambientale indicati agli articoli 25-undecies e 25-undecies.1, la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato».

Art. 20.

(*Disposizioni in materia di sequestro e confisca*)

1. In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, nonché i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il pubblico ministero o il giudice dispongono il sequestro conservativo e preventivo, ai sensi degli articoli 316-bis e 321 del codice di procedura penale, dei mezzi, dei beni o per equivalente del patrimonio degli imputati, nella misura ritenuta adeguata rispetto all'entità del danno presumibilmente causato e agli importi necessari a realizzare il ripristino e la bonifica. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati ovvero per equivalente patrimoniale. Si applica l'articolo 322-ter del codice penale.

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

Art. 21.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 416-*bis*.1 del codice penale»;

b) dopo l'articolo 316 è inserito il seguente:

«Art. 316-*bis*. - (*Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali*). - 1. Nei procedimenti attinenti ai reati ambientali di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili e delle somme nella titolarità dell'imputato o comunque delle somme a questi dovute da terzi, ai sensi dell'articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il ripristino, la bonifica ed il risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

c) all'articolo 321 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*quater*. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato»;

d) all'articolo 380, comma 2, lettera l-*bis*), le parole: «dall'articolo 416-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 416-*bis* e 416-*bis*.1»;

e) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) delitti previsti dal titolo *VI-bis* del libro secondo del codice penale e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

f) all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 1), dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «, 416-*bis*.1».

2. Dopo l'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 118-*ter*. - (*Coordinamento delle indagini per delitti contro l'ambiente*). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dall'articolo 452-*ter*, del codice nonché per i delitti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la vigente disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, della giustizia e per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, un decreto legislativo con il quale, a seguito di integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di illeciti ambientali e sanitari, sono individuate, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dei principi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penali abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, provvedendo altresì al coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adeguandone le relative sanzioni.

2. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica e analisi d'impatto della regolamentazione che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni sanzionatorie, a fini di riorganizzazione sistematica e di

maggiore efficacia e dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

b) provvedere alla individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nel complesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie dalle stesse previste;

c) provvedere alla trasformazione in ipotesi delittuose delle disposizioni sanzionatorie in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative a fattispecie incidenti sull'ambiente, al fine di prevedere pene nel complesso più rigorose, e individuare le relative ipotesi colpose;

d) provvedere ad apportare le ulteriori modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale strettamente necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, alle fattispecie introdotte dai capi I, II e III del presente titolo le modifiche strettamente necessarie a coordinare le fattispecie medesime con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché ad assicurare la piena conformità dello stesso alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, anche con riferimento a quella sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di

50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni introdotte dal capo II del titolo II acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 22.

